



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE ADOTTATI A LIVELLO NAZIONALE NEL PERIODO 2008-2012

**Guida ragionata delle
disposizioni normative**

*Commissione Attività produttive della
Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome*



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Giugno 2013

Premessa

La Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha continuato a dedicare particolare attenzione ai temi della semplificazione amministrativa, nella consapevolezza che la competitività del sistema produttivo e l'attrattività dei territori dipendono anche dalla chiarezza e dalla celerità delle procedure per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa, soprattutto in un periodo caratterizzato da una sensibile riduzione delle risorse pubbliche per il sostegno ai settori produttivi. Tale consapevolezza trova riscontro anche nella spinta che le associazioni di categoria muovono nei confronti del Governo e delle Istituzioni territoriali per promuovere interventi di semplificazione coordinati fra loro, per rispondere alle esigenze di un sistema pubblico efficiente e "veloce" che favorisca l'insediamento e lo sviluppo delle imprese.

A tal fine, il coordinamento tecnico della Commissione, con la preziosa collaborazione del Settore Attività Produttive della Segreteria della Conferenza delle Regioni, ha monitorato costantemente le riforme messe in atto a livello nazionale e gli interventi normativi che le attuano.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, predisporre una versione aggiornata del Dossier elaborato lo scorso anno, quale strumento da mettere a disposizione degli assessori e dei tecnici per agevolare la lettura delle disposizioni introdotte nell'ordinamento in tema di semplificazione, segnalando le recenti innovazioni legislative che in parte hanno contribuito a correggere sovrapposizioni e incoerenze derivanti dalle diverse disposizioni normative previgenti riportate nel precedente Dossier.

Le novità più significative a cui si fa riferimento sono contenute nei decreti "Libera Italia" e "Semplifica Italia" che, oltre ad introdurre interventi diretti di semplificazione, hanno rappresentato l'occasione per instaurare una collaborazione stabile tra Stato, Regioni ed Enti Locali per la definizione degli ambiti di intervento e delle iniziative legislative e/o amministrative più opportune. L'Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata lo scorso 10 maggio 2012 e il Tavolo interistituzionale costituito presso la Presidenza del Consiglio, in attuazione dello stesso, sono gli strumenti operativi scelti per attuare la leale collaborazione nonché per attivare le necessarie sinergie fra tutti i livelli di governo in materia di semplificazione.

Il Tavolo procede sempre in stretto contatto con le associazioni di categoria, che sono molto attive sul piano propositivo e consultivo, ed ha concentrato la sua attenzione in questo primo anno nei settori dell'edilizia e dell'ambiente, poiché in tali ambiti le procedure sono percepite dalle imprese come eccessivamente complesse e, soprattutto, troppo disomogenee nei diversi territori.

Il Dossier¹ quest'anno è stato rinnovato e si presenta diviso in sei sezioni ciascuna delle quali è accompagnata da una "guida ragionata" delle diverse disposizioni normative. In particolare da quest'anno la guida ragionata reca anche link diretti agli articoli delle norme citate. Inoltre, continua ad essere riportata tutta la normativa citata del periodo 2008- 2012 e, per semplificarne la lettura, anche gli abstract dei diversi articoli di legge. L'elenco completo della normativa del periodo di riferimento, gli abstract degli articoli e il relativo stralcio sono riportati nell'appendice normativa, nella quale si è ritenuto utile inserire anche alcune leggi precedenti il periodo di riferimento del dossier, in quanto esse costituiscono un riferimento complessivo per l'inquadramento delle tematiche.

Le Sezioni della guida ragionata continuano ad essere le seguenti:

1. Sportello Unico Attività Produttive
2. Avvio ed esercizio dell'attività
3. Certificazioni delle imprese e acquisizioni d'ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni
4. Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.
5. Norme sul procedimento amministrativo
6. Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione

Sul piano metodologico, nelle diverse sezioni della guida, le norme sono riportate seguendo in linea di massima un criterio cronologico, salvo nei casi in cui sia stato necessario accorpare le norme per commentare argomenti più di dettaglio nelle varie sezioni. Inoltre, in alcuni casi, la medesima norma può essere riportata in più sezioni per agevolarne la lettura. Nell'appendice, invece, è stato seguito un criterio cronologico, riportando le norme a partire da quelle più recenti.

Per completezza di informazione l'aggiornamento del Dossier copre anche i primi quattro mesi del 2013, al fine di dare conto delle intese e degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata in attuazione di alcune misure di semplificazione introdotte a livello nazionale. Ci si riferisce, in particolare, all'intesa per la definizione

¹ Il Dossier è a cura di Giulia Pavese della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di Loredana Gemma Carfagna del Coordinamento tecnico della Commissione Attività Produttive, che si sono avvalse delle professionalità interne a Tecnostruttura

delle linee guida sui controlli amministrativi sulle imprese ed all'intesa per l'attuazione delle Agenzie delle imprese.

INDICE

SEZIONE 1: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Guida ragionata delle disposizioni che incidono sulla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive..... 6

SEZIONE 2 : AVVIO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione delle procedure e dei requisiti e di liberalizzazione per l'esercizio delle attività economiche10

SEZIONE 3: CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E ACQUISIZIONI D'UFFICIO, CONTROLLI E SANZIONI

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa attraverso acquisizioni d'ufficio della documentazione relativa alle imprese,"decertificazione", semplificazione dei controlli per le imprese13

SEZIONE 4: COMUNICAZIONI TELEMATICHE TRA PP.AA E TRA IMPRESE E PP.AA.

Guida ragionata delle disposizioni che introducono semplificazioni del procedimento amministrativo mediante l'uso di tecnologie digitali16

SEZIONE 5: NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione del procedimento amministrativo21

SEZIONE 6: MISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI (MOA) E ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi24

SEZIONE 1: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Guida ragionata delle disposizioni che incidono sulla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Dir 2006/123/CE considerando 48	(Direttiva servizi) Ogni prestatore deve avere un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.
Dir 2006/123/CE art 6, 7 e 8	(Direttiva servizi) Previsione di uno sportello unico che fornisce informazioni e presso il quale possono essere presentate le domande ed espletate tutte le formalità per svolgere attività di servizi.
DL 112/2008 art 38 <i>(modificato dalla L. 69/ 2009 art. 40, dal D.L. 78/2009 art.11 ter e dal D.L. 70/2011 art. 6</i>	(Riforma del SUAP-Impresa in un giorno): semplificazione e riordino della disciplina del DPR 447/1998. Il SUAP come unico punto di accesso per le imprese che fornisce altresì una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. La riforma viene attuata in primis con il DPR 160/2010 ma anche con l'inserimento nelle diverse normative di settore (antincendio, ambiente, ecc.) del riferimento al SUAP ed alla relativa disciplina. Il SUAP non sposta comunque la competenza sostanziale e si configura come il " <i>dominus</i> " del procedimento. Tale principio è stato già affermato con la sentenza della Corte Costituzionale 376/2002, in base alla quale la disciplina del SUAP va considerata come una sorta di " <i>procedimento dei procedimenti</i> ", che interviene in merito ai provvedimenti abilitativi necessari a norma di legge per l'avvio dell'insediamento produttivo, dando una risposta unica ai soggetti interessati, salvaguardando tuttavia le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti"
DLgs 59/2010 art 25 e 26	(Recepimento della direttiva servizi): Attuazione della direttiva mediante il Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008 (DPR 160/2010)
DPR 159/2010	Regolamento attuativo dell'art. 38, comma 4 del DL 112/2008: Disciplina delle Agenzie per le imprese quale soggetto privato accreditato che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione il trasferimento e la cessazione

recepito con Intesa in Conferenza Unificata 11 aprile 2013	delle attività di impresa. Il Regolamento è stato attuato mediante Intesa in Conferenza Unificata del 11 aprile 2013 riguardante i criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
DPR 160/2010	Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008: SUAP come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle del D Lgs 59/2010.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-bis) attuato con DM 10 novembre 2011	Introduzione del comma 3-bis all'art 38: • Natura del rapporto Comune/Camera di commercio: avalimento; • Commissario ad acta per i comuni inadempienti; Con il decreto interministeriale 10 novembre 2011 sono state introdotte misure per l'attuazione del SUAP ai sensi dell'art. 38 c 3-bis del DL 112/2008 e per parziali e limitate deroghe.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-quinquies	Introduzione dell'art 43-bis del DPR 445/2000 (certificazione e documentazione d'impresa): • Il SUAP trasmette alle altre PP.AA. coinvolte nel procedimento comunicazioni, documenti, atti e pareri, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; • Il SUAP trasmette alla Camera di Commercio, per l'inserimento nel REA, le copie dei suddetti documenti; • Le comunicazioni sono esclusivamente telematiche tra SUAP, altre Amministrazioni, Camere di commercio e Agenzie per le imprese; • Le PP.AA. non possono richiedere alle imprese i suddetti documenti.
DL 78/2010 art 43 <i>abrogato con DL 179/2012 art. 37 - bis</i>	Zone a burocrazia zero: i provvedimenti conclusivi di procedimenti su istanza di parte di qualsiasi natura ed oggetto (esclusi quelli tributari, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) sono adottati in via esclusiva dal Commissario di Governo.
L 183/2011 art 14 c da 1 a 6	Estensione delle Zone a burocrazia zero di cui all'art 43 DL 78/2010 e disciplina in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2011 che ha dichiarato l'articolo parzialmente incostituzionale.
DL 179/2012 art 37 - bis	Viene abrogato l'art. 43 del DL 78/2010. Sono individuate zone a burocrazia zero non soggette a vincolo paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, nell'ambito delle attività di

	sperimentazione di cui all'art. 12 del DL 5/2012. Per tali zone la norma detta una disciplina speciale del procedimento: è possibile individuare casi in cui le autorizzazioni sono sostituite da una comunicazione presso il SUAP. Negli altri casi il provvedimento è adottato previa conferenza di servizi (telematica e asincrona) entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, decorsi i quali lo stesso si intende positivamente adottato.
DL 70/2011 art 3 c 6 lett a) b) e c)	Distretti turistici: • Estensione delle agevolazioni per reti e distretti (tra cui quelle amministrative- legittimazione nei rapporti con la PA); • Sono istituiti sportelli unici di coordinamento tra le Agenzie fiscali e l'INPS dove le imprese possono presentare richieste e istanze anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale e riceverne i provvedimenti. Con DPCM sono adottate le disposizioni applicative in coordinamento con la disciplina del SUAP. Si segnala che la lett b) del medesimo comma crea incertezza in merito all'ambito di applicazione della disciplina delle Zone a burocrazia zero per i distretti turistici
D Lgs 79/2011 allegato 1, artt 16, 17 e 21	• Alle imprese del settore turistico-recettivo si applicano le disposizioni del SUAP, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali; • La SCIA delle Agenzie di viaggi e turismo è presentata alla Provincia (non è previsto espressamente il passaggio al SUAP). Le disposizioni degli articoli 16 e 21 sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza 80/2012, che ha stabilito che la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche rientra nella competenza esclusiva delle Regioni.
DPR 151/2011, art. 10	Confermato il ruolo del SUAP come unico soggetto pubblico di riferimento per il privato in relazione ai procedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di impresa. Riceve le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. La disciplina attuativa è stata adottata con DM 7 agosto 2012 in attuazione dell'art. 2, c. 7.
DPR 227/2011 art. 5	Confermato il ruolo del SUAP come unico soggetto pubblico di riferimento per il privato in relazione ai procedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività di impresa. Riceve le istanze concernenti i procedimenti in materia ambientale.
DL 5/2012 art 23 <i>attuato con DPR 13 marzo 2013, n. 59</i>	Confermato il ruolo del SUAP come soggetto che riceve per via telematica le istanze e rilascia il provvedimento: in attuazione dell'art. 23 (con il quale è introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA - quale autorizzazione che sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale). Nel Regolamento attuativo è precisato che l'istanza è sempre presentata al SUAP.
DPR 380/2001	Si introduce, all'art. 5 del DPR 380/2001, il comma 1 bis che definisce le competenze dello Sportello Unico per l'edilizia come

art. 5 <i>(modificato dal D.L. 83/2012 art. 13, c 2)</i>	unico punto di accesso per il privato in relazione all'intervento edilizio. La norma riprende il modello procedimentale del SUAP mutuando analoga terminologia. Introduce un richiamo al DPR 160/2010, per fare salve le competenze del SUAP. La formulazione, tuttavia, non chiarisce adeguatamente i rapporti tra SUAP e SUE.
DL 5/2012 art 12, c 1	La norma introduce la possibilità di attivare percorsi sperimentali di semplificazione, sentita la Conferenza Unificata, mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati interessati, anche in deroga a procedure e termini per l'esercizio delle competenze. Tale previsione sembra avere impatto anche sulle procedure del SUAP, in quanto richiama gli esiti del monitoraggio sul funzionamento dello stesso.
D.L 179/2012 art 37 -bis	Proroga dei termini al 31 dicembre 2013 per le attività di sperimentazione di cui all'art.12, c 1 del DL 5/2012. Riferimento alla sperimentazione per l'individuazione di zone a burocrazia zero
D.L 179/2012 art. 35, c 2 e 4	La norma introduce il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri quale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendono realizzare progetti in Italia. I commi 2 e 4 specificano che lo sportello è il punto di riferimento in relazione a tutte le vicende amministrative che riguardano il progetto e richiama la L. 241/90 quale disciplina del relativo procedimento. In particolare specifica che lo sportello convoca apposite conferenze di servizi e propone la sostituzione di procedimenti con accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Poiché un investimento si traduce spesso con l'avvio di un'attività di impresa che comporta un insediamento produttivo, si pone il problema del coordinamento con la disciplina del SUAP.

SEZIONE 2 : AVVIO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione delle procedure e dei requisiti e di liberalizzazione per l'esercizio delle attività economiche

DL 7/2007 art 9	(Previsione di ComUnica): ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese che ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
L 99/2009 art. 10 c. 2	ComUnica ha effetto anche per l'iscrizione all'Albo delle società cooperative
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-sexies	Inserimento nel DL 7/2007 dell'art 9-bis (Iscrizione all'Albo provinciale mediante ComUnica al registro delle imprese): l'iscrizione avviene mediante dichiarazione, ha decorrenza immediata ed i controlli sono effettuati ex post.
DL 112/2008 art 38	In attuazione del diritto costituzionale di iniziativa economica privata l'avvio di attività imprenditoriale è tutelato dalla presentazione della DIA o della richiesta di autorizzazione. Sono invocati numerosi riferimenti costituzionali a fondamento dell'intervento normativo statale per la disciplina del SUAP. L'art. 38 e il Regolamento attuativo costituiscono adempimento della direttiva servizi.
D 59/2010 Lgs <i>(modificato dal DLgs 147/2012)</i>	In attuazione della direttiva servizi sono dettate disposizioni in materia di requisiti per l'accesso e di regimi autorizzatori
D 59/2010 Lgs art 26	Diritto all'informazione: il SUAP è lo strumento attraverso il quale i prestatori hanno informazione, tra l'altro, in merito ai requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività, le formalità e procedure necessarie. Rinvio al Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008 (DPR 160/2010)
DPR 160/2010	Il SUAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività, all'iter dei procedimenti in corso ed alle informazioni che devono essere date ai prestatori ai sensi della direttiva servizi
L 180/2011 art 9	Le PP.AA pubblicano ed aggiornano attraverso le Camere di Commercio (a cui inviano le informazioni entro il 31 dic di ogni anno) le norme ed i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna

	tipologia di impresa.
L 180/2011 art 11 c.2	Le PP.AA, all'esito dei procedimenti di verifica, non possono chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi pubblicati attraverso le Camere di Commercio ai sensi dell'art 9, c 2, (né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi)
Dlgs. 33/2013 artt. 53 e 35	Il decreto legislativo (art. 53) abroga le precedenti norme, contenute nell'art. 6, c 6 della legge 180/2011 e nell'art 6 c 2 del DL 70/2011, che intervenivano in modo frammentato in riferimento agli obblighi della PA in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, riportandole ad unità attraverso la formulazione contenuta nell'art. 35 che prevede: • Obbligo di pubblicazione dei dati relativi a ciascun procedimento (normativa di riferimento, responsabile del procedimenti e suoi recapiti, termini, ecc.) • Obbligo di accettare anche istanze sprovviste di allegati moduli e formulari, invitando ad integrare la documentazione • Obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle convenzioni quadro tra le PA. per l'acquisizione d'ufficio dei dati.
DL 201/2011 art. 31, c 2	Viene introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali con l'obbligo per le Regioni di adeguarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tale previsione è dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 299/2012, in quanto la materia "tutela della concorrenza", è trasversale e, in virtù della sua accezione "dinamica" volta a promuovere l'assetto concorrenziale del mercato, consente al legislatore statale di intervenire in materie di competenza della Regione per rimuovere inutili oneri regolatori (tra cui anche le norme che fissano limiti di giorni o orari di apertura).
DL 138/2011 art 3, c da 8 a 11-bis	Restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività: l'ambito delle abrogazioni tacite è indefinito e il comma 11-bis accentua l'incertezza rispetto al coordinamento con le disposizioni puntuali del D Lgs 59/2010. Infatti l'art. 3, c 3 del DL 138/2011 è stato dichiarato illegittimo con la Sentenza C.C. 200/2012: l'abrogazione implicita di normative statali incompatibili con il principio di liberalizzazione ha una portata indeterminata e potenzialmente invasiva sulle competenze legislative regionali.
DL 201/2011 art. 34 c. 3	Abrogazione di restrizioni. Si ripropone sostanzialmente l'impianto dell'abrogazione implicita di norme di cui DL 138/2011 art 3 c da 8 a 11-bis ma con effetti immediati e senza la previsione di meccanismi di esclusione da tale abrogazione. Permangono le perplessità in merito all'incertezza circa la vigenza o meno di singole norme.
DL 201/2011 art. 34 c. 4	L'introduzione di regimi amministrativi di previa autorizzazione all'esercizio di attività economiche deve essere giustificata dall'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante

	e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
DL 201/2011 art. 34 c. 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti, gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.
DL 1/2012 art. 1, co 1-3	La norma, richiamando l'art.3 del DL 138/2011, stabilisce principi di liberalizzazione da attuare mediante regolamenti. La delega è scaduta il 31 dicembre 2012 e non risulta prorogata.
DL 5/2012 art. 12, c 4	Integrazione al DL 1/2012: con i regolamenti di cui all'art. 1, co. 3, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a SCIA con asseverazioni o a SCIA senza asseverazioni, ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. I regolamenti non risultano adottati entro il 31 dicembre 2012, termine previsto dall'art 1, comma 3.
DL 1/2012 art 1, c 4	Principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza applicati alle autonomie locali. A partire dal 2013, l'adeguamento ai principi di liberalizzazione e tutela della concorrenza rappresenta elemento di valutazione della virtuosità, in relazione agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale con Sentenza n. 8/2013 ha confermato la legittimità della disposizione di cui dall'art. 1, c 4 del DL 1/2012 in considerazione della relazione tra interventi di liberalizzazione e crescita economica. E' necessario però che lo Stato operi tale valutazione attraverso strumenti dotati di oggettività e comparabilità che precisino ex ante i criteri per apprezzare il grado di adeguamento raggiunto da ciascun ente nel processo di razionalizzazione della regolazione nei singoli mercati individuati .
L 180/2011 art 19	Accordi e intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione.
DL 5/2012 art. 12, c 5 attuato con Accordo Stato Regioni 10 maggio 2012	Previsione di Accordi o Intese tra Stato e Regioni volti alla semplificazione dei procedimenti per l'esercizio delle attività economiche, tenendo conto di buone pratiche e iniziative sperimentali. Per l'attuazione coordinata degli interventi è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2012.

SEZIONE 3: CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E ACQUISIZIONI D'UFFICIO, CONTROLLI E SANZIONI

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa attraverso acquisizioni d'ufficio della documentazione relativa alle imprese,"decertificazione", semplificazione dei controlli per le imprese

ACQUISIZIONI D'UFFICIO	
D 82/2005 Lgs art 58 <i>(modificato dal D Lgs 235/2010)</i>	Rinvio a convenzioni fra PA titolari di banche dati e altre PA per disciplinare le modalità di accesso ai dati per agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e il controllo delle dichiarazioni sostitutive.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-quinquies	L'art 43-bis del DPR 445/2000 (certificazione e documentazione d'impresa) è integrato con gli obblighi per il SUAP di trasmettere comunicazioni, documenti, atti e pareri, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali alle altre PP.AA. coinvolte nel procedimento, nonché alla Camera di Commercio per l'inserimento nel REA. Tali documenti non potranno più essere richiesti alle imprese.
L 180/2011 art 9	- Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro Imprese, anche tramite le Agenzie per le imprese, e sono inserite nel REA (necessità di coordinamento con il DL 70/2011, art. 6, comma 2 lettera f-quinquies); - Le PP AA hanno accesso telematico gratuito al Registro Imprese - Le PP.AA non possono richiedere alle imprese copia della documentazione già presente nel suddetto Registro
DURC E ANTIMAFIA	
DL 185/2008 art 16-bis c 10	Acquisizione d'ufficio del DURC (anche in via informatica e mediante il sistema SPC) da parte delle stazioni appaltanti.
L 183/2011 art. 15 c. 1	Modifiche al DPR 445/2010: Acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva
DL 5/2012 art. 14, c 6-bis	Acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.
DL 70/2011 art 4 c 13	Acquisizione d'ufficio (anche per via telematica) della documentazione antimafia da parte delle stazioni appaltanti e istituzione presso le prefetture dell'elenco delle imprese non soggette a rischio di inquinamento mafioso.

"DECERTIFICAZIONE"	
L 183/2011 art 15 c 1	Modifica del DPR 445/2000 "decertificazione": • validità dei certificati relativi a stati, qualità personali e fatti solo tra privati. Sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità del certificato, una dizione espressa relativa a tale validità; • Nei rapporti con la PA i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ex artt 46 e 47; • Obbligo per PA e gestori di pubblici servizi dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e di accettare le dichiarazioni sostitutive; • Le PA certificanti individuano l'ufficio responsabile della gestione, trasmissione ed accesso ai dati; • Le PA certificanti pubblicano sui siti le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per i controlli
SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI PER LE IMPRESE	
DL 112/2008 art 30	La normativa prevedeva che, nel caso di imprese soggette a certificazione ambientale e di qualità, i controlli degli enti certificatori fossero sostitutivi dei controlli amministrativi e di altre attività amministrative di verifica anche per il rinnovo o l'aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. L'entrata in vigore della normativa era rinviata all'emanazione di un Regolamento attuativo mai adottato.
L 180/2011 art 11 c 1	Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate dagli enti di normalizzazione e da società professionali o da professionisti abilitati, sono sostitutive della verifica della P.A.
L 180/2011 art 11 c 2	Le PP.AA. all'esito dei procedimenti di verifica, non possono chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi pubblicati attraverso le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 9, c. 2, né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
DL 201/2011 art. 34 c 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti, gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.
DL 5/2012 art. 14, c 5 attuato con Intesa in Conferenza Unificata 24 gennaio 2013	Previsione di regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, secondo i principi di proporzionalità, semplicità, coordinamento. Adeguamento delle attività di controllo di competenza regionale a tali principi. Per l'attuazione coordinata degli interventi è stata approvata l'Intesa in Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 concernente linee guida ai sensi dell'art. 14, c. 5, D.L. 5/2012.
D.Lgs. 33/2013 artt.	Viene abrogato il comma 2 dell'art. 14 del DL 5/2012: la norma viene riproposta disponendo la pubblicazione sui siti delle PA e su

25, 53	www.impresainungiorno.gov.it dell'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese e gli obblighi e adempimenti che le imprese sono tenute a rispettare
DL 70/2011 art 7 c 2 lett a) punto 2	Il coordinamento degli accessi relativi a procedimenti amministrativi è affidato ai Comuni con eventuale avvalimento delle Camere di Commercio. Sono esclusi quelli penali e salute, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica.
DL 70/2011 art 7 c 2 lett b	Per le regioni a statuto speciale è previsto l'adeguamento della normativa ai principi fondamentali in materia di coordinamento degli accessi

SEZIONE 4: COMUNICAZIONI TELEMATICHE TRA PP.AA E TRA IMPRESE E PP.AA.

Guida ragionata delle disposizioni che introducono semplificazioni del procedimento amministrativo mediante l'uso di tecnologie digitali

DLgs 82/2005 art 4	Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso mediante l'uso di tecnologie dell'informazione
DLgs 82/2005 art 5 <i>(modificato dal DL 5/2012 art 6 ter e sostituito dal DL 179/2012 art 15)</i>	La norma viene modificata prevedendo l'obbligo per le PA, dal 1 giugno 2013, di accettare pagamenti con modalità informatiche e di pubblicare e specificare, nei propri siti istituzionali e nelle richieste di pagamento, le informazioni necessarie. Per le disposizione di dettaglio si rinvia a provvedimenti attuativi (DM e linee guida)
DLgs 82/2005 art 5-bis <i>(modificato dal D Lgs 235/2010)</i> attuato con DPCM 22 luglio 2011	Le comunicazioni tra imprese e PA avvengono esclusivamente in via telematica: • Con DPCM 22 luglio 2011 sono state adottate le modalità e i termini per le Amministrazioni centrali. Si fissa al 1 luglio 2013 il termine per la completa informatizzazione delle comunicazioni tra imprese e PA (non è chiaro l'ambito delle PP.AA. a cui si applica il DPCM)
DLgs 82/2005 art 63 <i>(modificato dal DL 5/2012 art. 47 quinquies)</i>	Per favorire il processo di informatizzazione, la norma introduce per le PA l'obbligo, dal 1 gennaio 2014, di avvalersi esclusivamente di canali e servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
DLgs 82/2005 art 11	Registro informatico degli adempimenti amministrativi presso le Camere di Commercio (attuazione con DPCM n. 200 del 03.04.2006)

DLgs 82/2005 art 14 (modificato dal DLgs 235/2010)	Accordi e Intese tra Stato, Regioni ed Enti locali per la digitalizzazione dell'azione amministrativa in forma coordinata e condivisa.
DLgs 82/2005 art 41 (modificato dal DLgs 235/2010)	Procedimento amministrativo gestito mediante gli strumenti informatici, compresa la Conferenza di servizi.
DLgs 82/2005 art 45 (modificato dal DLgs 235/2010)	Il documento trasmesso con mezzo telematico o informatico, sì da rendere certa la provenienza, sostituisce l'originale in forma cartacea
DLgs 82/2005 art 54 (modificato dal D.L. 179/2012)	La norma disciplina i contenuti obbligatori dei siti delle Pubbliche Amministrazioni
DLgs. 33/2013 artt. 53 e 35	Il decreto legislativo abroga la precedente norma del CAD che interveniva in modo frammentato in riferimento agli obblighi della PA in materia di trasparenza dell'azione amministrativa (DLgs 82/2005 art. 57) e la riporta ad unità attraverso la formulazione contenuta nell'art. 35 che prevede: • Obbligo di pubblicazione dei dati relativi a ciascun procedimento (normativa di riferimento, responsabile del procedimenti e suoi recapiti, termini, ecc.) • Obbligo di accettare anche istanze sprovviste di allegati moduli e formulari, invitando ad integrare la documentazione • Obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle convenzioni quadro tra le PA. per l'acquisizione d'ufficio dei dati.
DLgs 82/2005 art 57-bis (modificato dal DLgs 235/2010, dal DL 5/2012 art. 47- quater e dal DL 179/2012 art 6, c 1)	Istituzione dell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, per le comunicazioni e l'invio ufficiale di documenti tra le PA, i gestori di pubblici servizi ed i privati. L'indice è realizzato e gestito da DigitPA e aggiornato tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale.
DLgs 82/2005 art 65 (modificato dal DLgs 235/2010)	Requisiti, ai fini della validità, delle istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica. Le Istanze e le dichiarazioni presentate alle PA per via telematica sono valide se sottoscritte

<i>dal D Lgs 235/2010, dal D.L. 5/2012 art. 47 sexies e dal D.L. 179/2012 art 6)</i>	mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato.
DLgs 82/2005 artt. da 73 a 87 <i>(modificato dal D Lgs 235/2010)</i>	Disposizioni per la disciplina del Sistema Pubblico di Connettività e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione.
L 180/2011 art 9	Le PP AA hanno accesso telematico gratuito al Registro delle imprese in cui sono contenute le certificazioni relative alle imprese.
DL 5/2012 art 12, c 2	Previsione di forme di coordinamento, attivazione e implementazione delle banche dati di Regioni, Anci, Unioncamere, Agenzie per le Imprese, consultabili tramite SUAP.
DL 5/2012 art 47	Potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, nell'ambito delle finalità perseguite dalla cabina di regia per l'attuazione dell'ADI.
L 190/2012 art 1, c 15-16	La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce LEP e le PA hanno l'obbligo di pubblicare nei siti web le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi, concessione di benefici economici.
L 190/2012 art 1, c 35 <i>Attuato con DLgs 14 marzo 2013, n. 33</i>	Delega al governo per riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, attuata con DLgs 33/2013. Obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettronico elaborabile e in formato di dati aperti.
DLgs 33/2013 artt. 26-27 e art. 53	Le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 dispongono la pubblicazione da parte della PA dei provvedimenti di concessione di vantaggi economici (superiori a mille euro nell'anno solare) e dei relativi criteri di attribuzione, nonché l'identificazione dei beneficiari. Tali disposizioni innovano quanto previsto nell'abrogato art. 18 del DL 83/2012.
DL 185/2008 art 16 c 10-bis e 10-ter	Bollo virtuale (att. Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate 1.04.2009)
DL 5/2012 art 6 bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (entro ottobre 2012) con cui sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche

	attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.
DL 185/2008 art 16-bis c 10	Acquisizione d'ufficio del DURC anche in via informatica
DL 70/2011 art 5 c 2 lett b) punto 2	Integrazione dell'art 19 L 241/1990: la SCIA è presentata con raccomandata AR salvo che sia prevista la presentazione esclusiva in modalità telematica
PEC	
D Lgs 82/2005 art 6 <i>(modificato dal DLgs 235/2010)</i>	Utilizzo della PEC per le comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio e di consegna
DLgs 82/2005 art 47 <i>(modificato dal D.L. 179/2012) e 48 (modificato dal DLgs 235/2010)</i>	Le comunicazioni tra PA effettuate con la PEC o in cooperazione applicativa hanno validità giuridica nel procedimento amministrativo.
DL 185/2008 art 16 c 8/10	Istituzione di PEC nella P.A. e comunicazione al CNIPA
DL 185/2008 art. 16 c 6	Obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare la propria PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese
DL 185/2008 art. 16 c 6 bis <i>(integrato dal DL 5/2012 art. 37)</i>	La norma prevede che sia disposta la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (anziché la sanzione di cui all'art. 2630 del Codice Civile), qualora l'impresa costituita in forma societaria non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La sospensione opera per tre mesi, in attesa che la domanda sia integrata con l'indirizzo PEC
DL 179/2012 art. 5, c 1 e 2	Estensione anche alle imprese individuali dell'obbligo di indicare la propria PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese, pena la sospensione della domanda per 45 giorni. Le imprese già attive possono depositare il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
DLgs 82/2005 art 6 bis <i>(integrato dal</i>	È inserito un nuovo articolo al CAD che prevede l'istituzione presso il MISE del pubblico elenco INI-PEC delle imprese e dei professionisti. L'indice INI - PEC è stato istituito con il DM 19 marzo 2013, è realizzato in formato aperto ed è accessibile alle PA, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici

DL 179/2012 art 5, c 3) attuato con DM 19 marzo 2013	servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
SUAP TELEMATICO	
Dir 2006/123/CE art 6, 7 e 8	Lo sportello unico fornisce informazioni ed assistenza a distanza in forma elettronica
DL 112/2008 art 38	SUAP: collegamento telematico con ComUnica, utilizzo del portale " <i>impresainungiorno</i> " nel caso di delega alle Camere di Commercio
D Lgs 82/2005 art 10 (modificato dal DLgs 235/2010)	Il SUAP eroga servizi in via telematica. Lo Stato realizza, per i procedimenti di competenza statale, un sistema informatizzato per le imprese, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività.
DPR 160/2010	SUAP solo telematico, approvazione regole tecniche e funzioni del portale <i>impresainungiorno</i>
DM 10.11.2011	Attuazione art. 38 c 3-bis del DL 112/2008: deroga al sistema telematico per temporanei malfunzionamenti e per allegati voluminosi

SEZIONE 5: NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione del procedimento amministrativo

Alcune disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche sono riportate nella presente sezione in quanto comportano anche effetti sulla semplificazione del procedimento

DL 78/2010 art 49, c 4-bis e 4-ter	Modifica dell'art 19 L 241/1990: Introduzione della SCIA in luogo della DIA. La Corte Costituzionale con Sentenza n. 164/2012 ha chiarito che la disciplina della SCIA costituisce LEP.
DLgs 59/2010 art 8 c 1, lett f) <i>(modificato dal DLgs 147/2012 art 1)</i>	La SCIA di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non costituisce regime autorizzatorio ai fini della normativa statale di recepimento della direttiva servizi
DLgs 59/2010 art 17 <i>(modificato dal DLgs 147/2012 art 2)</i>	Nei procedimenti ad istanza di parte, la regola del silenzio-assenso si applica sempre ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi. In tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti l'esercizio dell'attività è sottoposto a SCIA.
DLgs 59/2010 art 85 <i>(modificato dal DLgs 147/2012 art 20)</i>	Modifiche all'art. 85 d.lgs. 59/2010: eliminazione della possibilità di DIA differita. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA
DL 70/2011 art 5 c 2 lett b)	Integrazione dell'art 19 L 241/1990: 30 giorni per provvedimenti inibitori in caso di SCIA edilizia
DL 70/2011 art 5 c 2 lett c)	Interpretazione autentica art 19 L 241/1990: ambito di applicazione della SCIA edilizia
DL 138/2011 art 6 c 1	Modifica dell'art 19 L 241/1990: SCIA, denuncia e DIA (la norma utilizza nuovamente termini come la DIA che l'introduzione delle SCIA avrebbe dovuto automaticamente sostituire) non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma l'interessato deve mettere in mora la PA ad effettuare le verifiche e, in caso di inerzia, può attivare l'azione contro il silenzio di cui all'art 31 c. 1, 2 e 3 del D Lgs 104/2010 art 31.

	Con la sentenza n. 188/2012, la Corte Costituzionale ha confermato che, anche a seguito del rilascio della SCIA edilizia, permane in capo alla pubblica amministrazione il potere di incidere in autotutela per difendere l'interesse pubblico di governo del territorio.
DL 5/2012 art 2	Modifiche all'art. 19 della legge 241/1990: la norma specifica che le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, sono necessarie, a corredo della SCIA, solo ove espressamente previsto dalla normativa vigente.
DL 83/2012 art 13, c 1	Modifiche all'art. 19 della legge 241/1990 e introduzione di ulteriori strumenti di semplificazione procedimentale: autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiscono l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive da parte delle amministrazioni competenti, laddove previsto dalla normativa vigente.
DL 5/2012 art 1, c 1	Conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi: modifiche all'art. 2 della legge 241/1990 e indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo nelle situazioni di inerzia della P.A. che ritardano o impediscono la conclusione dei procedimenti amministrativi; il responsabile con poteri sostitutivi dovrà provvedere entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. La norma ha effetti anche ai fini di provvedimenti disciplinari da parte della PA.
DL 83/2012 art 13, c 1	Conclusione del procedimento amministrativo: integrazioni all'art. 2 della legge 241/90, il nominativo del responsabile con poteri sostitutivi dovrà essere identificabile dal cittadino attraverso un'apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione
DL 179/2012 art. 33 octies	Conclusione del procedimento amministrativo: la norma interviene in materia di conferenza di servizi, modificando l'art. 14 quater della legge 241/90 dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/2012 laddove si prevedeva il superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, mediante l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri. Nella nuova formulazione, in caso di remissione alla delibera del Consiglio dei Ministri, si prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nelle materie di competenza, con reiterate trattative volte a superare le divergenze (fino a 90 giorni con tre riunioni).
DL 201/2011 art. 34 c 4	L'introduzione di regimi amministrativi di previa autorizzazione all'esercizio di attività economiche deve essere giustificata dall'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
DL 201/2011 art. 34 c 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti,

	gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.
DL 78/2010 art. 49 c 4 quater	Previsione di regolamenti volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese.
DL 5/2012 art 12, c 1	La disposizione di cui al comma 1 introduce la possibilità di attivare percorsi sperimentali di semplificazione, sentita la Conferenza Unificata, mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati interessati, anche in deroga a procedure e termini per l'esercizio delle competenze.
DL 5/2012 art 12 c 2	Al comma 2 si prevede una delega al Governo per l'adozione dei regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'attività di impresa da esercitare entro il 31.12.2012 delega scaduta e non prorogata
DL 179/2012 art 37 - bis	Sono individuate zone a burocrazia zero non soggette a vincolo paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'art. 12 c. 1 del DL 5/2012. Per tali zone la norma detta una disciplina speciale del procedimento: è possibile individuare casi in cui le autorizzazioni sono sostituite da una comunicazione presso il SUAP. Negli altri casi il provvedimento è adottato previa conferenza di servizi (telematica e asincrona) entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, decorsi i quali lo stesso si intende positivamente adottato.
L 180/2011 art 19	Accordi e intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione.
DL 5/2012 art 12 attuato con Accordo Stato Regioni 10 maggio 2012	Per l'attuazione del principio di semplificazione dei procedimenti e l'azione coordinata degli interventi è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2012.

SEZIONE 6: MISURAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI (MOA) E ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Guida ragionata delle disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi

DL 112/2008 art 25 <i>(modificato dal D.L. 70/2011 art. 6, c 2)</i>	Previsione del Taglia Oneri Amministrativi: modalità per raggiungere l'obiettivo -fissato in sede europea- della riduzione del 25% degli oneri amministrativi per le imprese entro il 31.12.2012. Il Piano di riduzione degli oneri amministrativi interessa ciascun Ministero. Le Regioni, le Province e i Comuni adottano programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Istituzione presso la Conferenza Unificata di un Comitato Paritetico composto, tra l'altro, da tre rappresentanti regionali.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f)	Modifica dell'art. 25 del DL 112/2008 • Estensione della MOA a Regioni, Province e Comuni • previsione del Comitato Paritetico • comunicazione dei risultati alle Camere ed ai Ministri per la PA e per la semplificazione.
L 180/2011 art 6, c 1 -5	• Stato, Regioni, Enti locali ed enti pubblici devono fare AIR, VIR; • Modifica dell'art. 14 della L 246/2005 (disciplina dell'AIR) prevedendo, tra l'altro, l'impatto sulle PMI in termini di introduzione o eliminazione di oneri informativi; • Previsione di un DPCM per i criteri della stima dei costi amministrativi (tenuto conto dell'attività del Comitato Paritetico); • Regioni ed Enti locali individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di AIR e VIR; • Consultazione preventiva con le categorie per atti legislativi, regolamentari ed amministrativi, fatta salva l'AIR.
L 180/2011 art 7, c 1, c 2 (attuato con DPCM 252/2012)	Al comma 1 si stabilisce che i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali dello Stato devono avere l'elenco degli Oneri Informativi introdotti o eliminati (si ripete la previsione dell'art. 6, comma 2, lett. b) punto 5 del DL 70/2011, abrogato ma il cui principio è stato riproposto nell'art. 34 del D.lgs. 33/2013). Con successivo Regolamento ai sensi del c 2 sono stati definiti i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Il comma 3 demanda al Dipartimento per la Funzione Pubblica la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.
L 180/2011 art 8 <i>(modificato dal D.L. 5/2012)</i>	Compensazione degli oneri regolatori, informativi ed amministrativi. Per l'AIR va fatta una valutazione preventiva degli oneri sugli schemi di atti normativi ed amministrativi, garantendo l'invarianza degli stessi.

<i>art 3, c 1)</i>	Le amministrazioni statali, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio una relazione sul bilancio degli oneri amministrativi introdotti e eliminati.
L 180/2011 art 17	Il Garante per le PMI, istituito presso il MISE, analizza in via preventiva e successiva l'impatto della regolamentazione sulle PMI, segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio ai Ministri e agli enti territoriali iniziative legislative, regolamentari ed amministrative che possono determinare oneri amministrativi rilevanti a carico delle PMI. Il Garante fa un rapporto che è allegato all'AIR.
L 180/2011 art 18	Previsione di una legge annuale per le PMI che contempla, tra l'altro, le norme per ridurre gli oneri burocratici per le imprese
L 183/2011 art 15 c 2	Integrazione dell'art 14 L 246/2005: l'AIR deve fare riferimento anche al rispetto dei livelli di regolazione comunitaria. Introduzione della clausola del <i>gold plating</i> (divieto di introdurre clausole aggiuntive, in sede di recepimento di normativa comunitaria), salvo circostanze eccezionali e definizione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.
DLgs. 33/2013 artt 53 e 34	Viene abrogata la norma precedente (DL 70/2011 art 6 c 2 lett b) n. 5 e all'art. 34 è riproposta la previsione già contenuta nell'art. 7 della L. 180/2011, ovvero l'elenco degli Oneri Informativi introdotti ed eliminati allegato ai provvedimenti dello Stato.
L 180/2011 art 19	Accordi e Intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione
DL 5/2012 art 3, c 3 – sexies	Ferma restando la previsione del Taglia Oneri Amministrativi, si prevede l'adozione di un DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per l'adozione del programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Si ricorda che per l'attuazione coordinata del DL 5/2012 è stato sancito l'Accordo Stato Regioni 10 maggio 2012 in merito alla predisposizione del programma 2012-2015 di misurazione e riduzione oneri gravanti su cittadini e imprese. Lo stesso Accordo ha richiamato altresì l'attuazione dell'art. 11 Dlgs 82/2005 (CAD) e dell'art. 11 DPR 160/2010 (monitoraggio SUAP): Banca dati unica e articolata su base regionale dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti relativi alle attività economiche.
DL 5/2012 art 23 attuato con DPR 13 marzo 2013, n. 59	Previsione di procedure semplificate e riduzione degli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il regolamento attuativo è stato adottato con DPR 13 marzo 2013, n. 59